

impegna il Governo:

a) a una forte azione strategica per cercare di supplire alle necessità nutrizionali dei gruppi più vulnerabili, includendovi i neonati e le madri;

b) a mettere a punto — anche in considerazione delle esplicite dichiarazioni del Governo in sede di comunicazioni al Parlamento, sul conflitto in atto — singolarmente e di concerto con i paesi *partners*, azioni e strategie d'impatto immediato e di medio termine per affrontare concretamente e in maniera incisiva il dramma non più tollerabile che i bambini delle zone di guerra vivono quotidianamente sotto gli occhi di tutti noi, grazie alla impietosa ma utile presenza dei *mass-media*;

c) a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, cibo e vestiario per l'infanzia;

d) a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone di guerra.

(7-00037) « Burani Procaccini, Francesca Martini, Carlucci, Pisa, Licastro Scardino, Anna Maria Leone, Mazzuca, Porcu, Luigi Pepe, Santori, Capitelli, Zanella, Santulli, Reduzzi, Giacco ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*  
— Per sapere — premesso che:

la ricostruzione post-terremoto in Umbria passa attraverso due distinte normative: l'ordinanza commissariale n. 61/97 e il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

comunemente, la prima viene chiamata ordinanza 61 e la seconda legge 61; l'ordinanza 61 regola la ricostruzione « piccola », concede contributi individuali fino a 60 milioni per proprietario danneggiato, con varie limitazioni ed identifica alcuni lavori da effettuare obbligatoriamente (adeguamento sismico);

quindi, in un palazzo con 20 proprietari e venti unità immobiliari, in presenza di alcuni appartamenti inagibili, altri parzialmente inagibili, ed a seconda del reddito dei proprietari stessi, il contributo massimo sarà di circa 1,2 miliardi di lire oltre il recupero dell'IVA;

la procedura prevede che un tecnico valuti i danni e definisca le opere da effettuare per adeguare alle norme antisismiche il fabbricato; redige un preventivo e su quella base presenta la richiesta per ottenere il contributo;

il comune, esaminata la pratica, emette un provvedimento che vale da concessione per i lavori e per il contributo; entro un anno dal ricevimento del provvedimento il beneficiario (proprietario o delegato dai proprietari del palazzo) deve eseguire ed ultimare i lavori pena la perdita del contributo;

i preventivi (computi) redatti dai tecnici sono solitamente, in particolare per fabbricati molto vecchi, del tutto imprecisi in quanto, quando si tolgono gli intonaci dai muri, si scopre che le strutture del palazzo vanno ricostruite per adeguarle alle norme antisismiche e quindi i costi aumentano notevolmente;

il committente a questo punto non sa più dove reperire i fondi necessari e l'impresa, oltre a vedere non garantito il proprio corrispettivo, deve dilatare i termini di consegna con il rischio di non riuscire a completare i lavori entro l'anno massimo previsto;

quindi, questa situazione andrebbe modificata tenendo almeno conto della dimensione del cantiere (non si può stabilire un termine uguale per lavori di 100 milioni e per quelli da 1,5 miliardi);

nell'ordinanza n. 61, in seguito all'ordinanza n. 96 del 20 aprile 1999 che recepiva norme della legge n. 61, è stato inserito l'obbligo per il direttore dei lavori di presentare, al momento della richiesta del saldo del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), aggiungendo il comma 2-ter che recitava: « In caso di mancata presentazione del DURC il comune opera una ritenuta di garanzia pari al 10 per cento dell'importo del contributo concesso da versare all'atto dell'integrazione (documentale) »;

poiché anche nei contratti di appalto normalmente si prevede una ritenuta a garanzia pari al 10 per cento, il committente in questo modo veniva cautelato per il caso in cui l'impresa non fosse in regola con il versamento dei contributi; infatti, incassava il 10 per cento in meno, ma era debitore dell'impresa del 10 per cento e quindi chiudeva in pareggio;

con ordinanza n. 218 del 28 settembre 1999 il commissario annullava tali norme e stabiliva di trattenere a garanzia l'intero saldo del contributo; in questo modo l'impresa che non ha versato tutti i contributi, e che comunque vorrebbe farlo, non potrà più farlo perché non potrà incassare il saldo dei lavori effettuati, anzi avrà interesse a fermare i lavori al più presto per esporsi il meno possibile; inoltre, il committente che ha accettato un contratto che prevede pagamenti a stati di avanzamento indipendenti dall'erogazione del contributo, non riuscirà più dormire pensando che l'impresa possa avere omesso di pagare i contributi;

tale situazione ha comportato una totale sfiducia ed una grande diffidenza proprio fra i due soggetti che sono preposti ad una rapida ed efficiente ricostruzione;

il DURC, che ancora quasi nessuno ha visto, viene emesso da un ufficio ap-

posito aperto presso la cassa edile soltanto in presenza di una domanda in cui bisogna indicare un'infinità di dati che, si badi bene, non riguardano la situazione contributiva dell'impresa nel suo complesso, ma riguardano ogni singolo cantiere (della sola ordinanza n. 61, escludendo eventuali altri lavori) per cui bisogna indicare i periodi di lavoro, le unità impiegate, le retribuzioni relative e via di seguito;

solo la presentazione della domanda richiede all'impresa circa 15-20 giorni di preparazione e poi sembra che la cassa edile ci metta altri 30-45, se la pratica è a posto, per rilasciarlo, con ritardo complessivo nell'incasso degli stati di avanzamento lavori di circa due mesi;

sembra peraltro che la cassa edile pretenda un minimo di incidenza della mano d'opera pari al 30 per cento dell'importo di cui si chiede il pagamento, penalizzando così le imprese più efficienti che magari hanno un'incidenza inferiore dei costi della mano d'opera; a tal proposito c'è da notare che ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale costruttori (Merloni-ter) le norme prevedano una incidenza della mano d'opera sul fatturato pari al 15 per cento;

la legge n. 61 ha, se possibile, ulteriormente complicato le cose imponendo la presentazione del DURC in occasione del pagamento di ogni singolo stato di avanzamento —:

se corrisponda al vero che il sistema dei consorzi obbligatori introdotto dalla legge n. 61 faccia in realtà lievitare l'importo degli appalti e favorisca in tal modo l'ingresso nella ricostruzione ai grossi gruppi (vedi cooperative di vari colori, grandi gruppi del settore delle costruzioni, eccetera);

quali disposizioni si intenda invece adottare per attuare una ricostruzione veloce, che sistemi i senza casa e che costi allo Stato meno rispetto all'adozione di faraoniche procedure. (4-00952)

LA STARZA e MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

mediante gara pubblica europea sono state rilasciate 986 concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, al CONI è delegata l'organizzazione e la gestione;

sia per l'anno 1999 che per l'anno 2000 i concessionari non hanno ancora versato il minimo garantito, che ammonterebbe, tra scommesse ippiche e sportive, ad oltre 600 miliardi;

il mancato versamento da parte dei concessionari di quanto dovuto, ha certamente aggravato le casse sia dell'UNIRE che del CONI, pertanto, si chiede quali iniziative voglia intraprendere il Governo al fine di far rispettare gli obblighi assunti dai concessionari, considerato che, il mancato adempimento, dovrebbe dare corso all'immediata revoca della concessione, dando al CONI la possibilità di riassegnarle agli esclusi —:

si chiede, altresì, se risulta vero che le agenzie ippiche della SNAI non versano da tempo gli incassi delle scommesse ippiche, se ciò risultasse vero quali iniziative, anche di carattere giuridico, siano state prese dagli organi competenti e come mai a tutt'oggi non si è provveduto alla revoca immediata delle concessioni.

(4-00962)

SERENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta da uno studio della Confcommercio « L'altro mercato, rapporto sulla contraffazione e l'abusivismo nel commercio », il *business* dei falsi, della contraffazione di prodotti di consumo e di servizi ha realizzato nel 1999, in Italia, un giro di affari superiore, nel complesso, ai 40.000 miliardi con un aumento, rispetto al 1990, secondo le stime di Confcommercio, di circa il 25-30 per cento;

circa il 60-65 per cento di tale giro di affari viene oggi gestito da società e imprese collegate o direttamente controllate dalla criminalità italiana e straniera che opera nel nostro paese;

il fenomeno della produzione di prodotti falsi e del commercio illegale sta assumendo, secondo la IACC, *International AntCounteracting Coalition* di Washington, dimensioni via via sempre più rilevanti e comincia a colpire anche settori che, fino a qualche anno fa, sembravano essere del tutto immuni; secondo il WTO, la produzione e il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti contraffatti realizza ormai un giro di affari complessivo non inferiore ai 600.000 miliardi di lire coinvolgendo 60 nazioni (1997, dato più recente);

l'Italia, secondo stime delle maggiori strutture di contrasto operanti nel mondo, è il paese, dopo Thailandia, Taiwan, Corea e Cina, nel quale, proprio per la particolare attenzione che le organizzazioni criminali dedicano a questo *business*, il fenomeno ha assunto dimensioni più rilevanti;

è evidente il danno che tale fenomeno provoca non solo alla produzione e al commercio legale ma anche all'erario;

i danni per le imprese sono dupplici: quelli diretti derivano dalle mancate vendite, dalle perdite di prestigio e di immagine e dal mancato recupero degli investimenti andati a vuoto a causa dell'espansione di questo mercato parallelo e del tutto illegale, quelli indiretti sono da ricollegarsi agli investimenti fatti nel settore della comunicazione per tutelare i propri prodotti, agli oneri derivanti dal deposito di marchi, disegni e modelli solo per prevenire che, in altri paesi, marchi analoghi vengano depositati da chi controlla il mercato illegale, alle spese di sorveglianza e a quelle legali per l'individuazione dei contraffattori;

il contraffattore sfugge a qualsiasi tassa o onere di contribuzione; il mancato guadagno intacca la bilancia commerciale e provoca costi aggiuntivi in materia di imposta e di contributi sociali;

secondo l'Eurispes, il mercato illegale sottrae al fisco italiano l'8,24 per cento dell'Irpef e il 21,27 per cento dell'IVA in termini di fatturato, le attività irregolari sottraggono al mercato della vera imprenditoria qualcosa come il 30 per cento dei volumi di affari globale;

vi sono evidenti conseguenze anche sul mercato del lavoro; a causa di questo mercato parallelo sono andati perduti, negli Stati Uniti, 130.000 posti di lavoro e almeno 100.000 nei paesi dell'Unione europea; dati sulla ricaduta occupazionale di questo fenomeno in Italia non sono stati ancora raccolti, ma basta analizzare, da un lato, l'esplosione avutasi in alcune regioni dell'economia sommersa e, dall'altro, la grave crisi occupazionale che perdura in quasi tutta l'area del Mezzogiorno per comprendere quali conseguenze tale fenomeno causi anche sul versante occupazionale —:

se non ritenga di dover valutare l'opportunità che si addivenga ad una revisione delle fattispecie penali, attraverso la previsione del reato di contraffazione che prescindendo dal tipo di interesse giuridico tutelato (buona fede o economia nazionale); l'eventuale aggravante nel caso di idoneità ad indurre in inganno il compratore; la repressione tanto della condotta di contraffazione che della messa in circolazione (esportazione, importazione, commercio, uso) di prodotti contraffatti, la previsione di una sanzione anche per chi acquista merce contraffatta (creazione di una fattispecie diversa rispetto a quella di « ricettazione », di scarsa applicazione); la gradazione delle sanzioni a seconda della condotta; la previsione di disposizioni particolari per rinforzare le sanzioni penali: la sanzione penale può essere accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura parziale o totale, per un certo periodo, del punto di vendita della fabbrica in cui è stato compiuto l'atto incriminato; la pubblicazione delle decisioni giudiziarie in materia e la registrazione di tali decisioni in una banca dati centrale accessibile ai professionisti e alle autorità responsabili della repressione; il potenziamento del

ricorso agli strumenti che consentano l'acquisizione e la conservazione delle prove; la previsione della possibilità di procedere al sequestro delle merci contraffatte, anche su richiesta del proprietario del diritto di proprietà industriale, prima della causa di merito; la previsione di altre misure sanzionatorie efficaci per il contrasto della contraffazione e pirateria; la pubblicazione della sentenza; la previsione della possibilità di procedere al ritiro dei prodotti contraffatti immessi sul mercato e alla loro distruzione a spese del contraffattore; la possibilità di ordinare, pena sanzione, di rilevare informazioni sull'origine delle merci contestate, i circuiti di distribuzione e l'identità dei terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci; il riconoscimento del diritto delle organizzazioni professionali di comparire in giudizio e di promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi economici delle categorie interessate; la previsione di un reato doganale di contraffazione e pirateria; l'introduzione di sezioni specializzate presso il tribunale per la lotta alla contraffazione; la previsione della possibilità di produrre prove legalmente acquisite in un altro Stato membro.

(4-00964)

CAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'impresa Bocoge spa è concessionaria dei lavori di completamento dell'Unical;

la stessa Unical a fronte di una richiesta di finanziamento di lire 112 miliardi ne ha avuti assegnati dal Governo nazionale in data 22 dicembre 2000, 100;

in base al finanziamento di lire 100 miliardi si rende necessaria una rimodulazione progettuale a cura dell'impresa Bocoge;

detta rimodulazione a tutt'oggi non risulta ancora definita e francamente non se ne capisce il perché;

nonostante l'intervento delle istituzioni locali la Bocoge spa ha inopinatamente proceduto, in data 4 settembre 2001, al licenziamento di 83 lavoratori (operai);

in attesa dell'avvio dei nuovi lavori, persino le organizzazioni sindacali hanno proposto che i lavoratori venissero collocati in cassa integrazione;

incomprensibilmente, l'impresa concessionaria (Bocoge) secondo quanto risulta all'interrogante rifiuterebbe anche l'utilizzo della Cig e continua a mantenere la scelta dei licenziamenti degli operai, portando alla disperazione 83 lavoratori e le proprie famiglie;

alla luce della impossibilità della regione e delle istituzioni locali di fare recedere l'impresa concessionaria dei lavori dalla grave ed incomprensibile posizione assunta, è stato chiesto dalle parti in causa un tavolo politico ministeriale per chiarire definitivamente la situazione —:

quali iniziative si intendano porre in essere allo scopo di superare eventuali comportamenti che, ad avviso dell'interrogante, costituiscono soprusi della concessionaria dei lavori e comunque per evitare che 83 famiglie continuino a vivere nella disperazione visto che da un lato si confermano i licenziamenti e dall'altro non si attiva neanche la cassa integrazione. (4-00975)

VILLARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 della legge n. 449 del 1997, prevede la concessione dei crediti d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di vendita all'ingrosso, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, imprese turistiche (comprese le agenzie di viaggio e turismo), di vendita di genere di monopolio operanti in base a concessione amministrative;

in prima istanza la gestione del beneficio d'imposta fu affidato al Ministero dell'industria che lo ha reso operativo attraverso l'utilizzo dei servizi delle camere di commercio;

il detto beneficio ha trovato un positivo riscontro nelle categorie economiche interessate, tanto che negli anni 1998 e 1999 sono state presentate alla sola Camera di Commercio di Napoli, rispettivamente, settecentoventitrè richieste per 4,5 miliardi e milleduecento richieste per 8,5 miliardi;

a partire dall'anno 2001, per effetto del decreto legislativo n. 112 del 1998, la concessione dei benefici di cui alla legge citata in quel che precede, n. 449 del 1997, non viene più gestita dal Ministero dell'industria ma direttamente dalle regioni;

la regione Campania, a nove mesi dall'assegnazione della funzione di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998, non ha ancora attivato alcuna iniziativa, per rendere operativo il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali, vanificando gli obiettivi del legislatore tendenti a sostenere lo sviluppo economico dell'intero paese e del mezzogiorno in particolare —:

se sia stato monitorato lo stato di attuazione della legge negli anni 1998 e 1999 e se siano a conoscenza dei ritardi nel 2001, evidenziati in quel che precede delle regioni in generale e della regione Campania in particolare e, conseguentemente, quali iniziative intendano prendere affinché le regioni inadempienti emanino gli idonei bandi con i quali vengono determinati termini e modalità di accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente, fortemente apprezzati dalle categorie interessate. (4-00976)

FATUZZO, CATANOSO e STRANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

lo svolgersi delle operazioni elettorali presso le strutture scolastiche reca note-

vole disagio all'ordinario svolgimento delle lezioni;

secondo l'ordinamento scolastico vigente l'attività didattica deve prolungarsi per un numero predeterminato di giorni e semmai, sulla base delle esigenze della scuola e della società moderna, sarebbe opportuno garantire una migliore e approfondita preparazione, aumentando i giorni a disposizione degli studenti per l'approfondimento didattico;

fin da troppo tempo si discute sull'opportunità di ubicare i seggi elettorali in luoghi diversi dalle strutture scolastiche, onde evitare qualsiasi inconveniente al normale svolgimento dell'attività didattica —:

se non ritenga opportuno disporre perché fin dalle prossime consultazioni elettorali i seggi vengano ubicati in altre strutture pubbliche, come ad esempio gli uffici postali, in modo da non arrecare per il futuro ulteriori disservizi all'attività che si svolge nelle scuole. (4-00984)

**PATRIA, CROSETTO, GALVAGNO e VIALE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Asti in data 21 agosto 2001 ha indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'economia e finanze, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione Piemonte ed al Presidente del consiglio regionale, avente ad oggetto le imprese alluvionate del Piemonte nel novembre 1994. In tale lettera si richiama l'attenzione sulla situazione di grave difficoltà in cui si sono venute a trovare le imprese piemontesi danneggiate dall'alluvione del 1994, sia a causa degli interventi legislativi rilevatisi assolutamente insufficienti a sostenere la loro

ripresa, sia per l'atteggiamento vessatorio di alcuni istituti di credito nei confronti delle stesse imprese;

si fa inoltre presente che per anni si sono svolte manifestazioni pubbliche con lo scopo di evidenziare quanto fossero esigui ed inadeguati gli aiuti previsti dalla legge n. 35 del 1995 a favore delle aziende che hanno subito danni patrimoniali ingentissimi; esse sono state accompagnate da una serie di proposte di modifica della legge suindicata;

nella stessa lettera si ricorda che a distanza di anni a seguito di un ulteriore evento calamitoso — l'alluvione del 2000 — le rivendicazioni degli imprenditori danneggiati nel 1994 hanno trovato quasi totale accoglimento nell'intervento legislativo noto come « decreto Soverato », il fatto è che tale norma non si applica agli alluvionati del 1994 ma solo a quelli del 2000. Sono trascorsi sette lunghi anni e gli imprenditori chiedono giustizia e parità di diritti, e soprattutto di non essere abbandonati;

per la città di Asti, comune profondamente colpito dall'alluvione del 1994, si chiede nella citata lettera un impegno per riportare gli interventi legislativi a una ottica di equità fra i soggetti danneggiati dagli stessi eventi calamitosi, estendendo il trattamento previsto per le imprese colpite dall'alluvione del 2000 a quelle danneggiate dall'alluvione del 1994;

il Consiglio Comunale di Alessandria, inoltre, in seduta dell'11 giugno 2001, ebbe a sollecitare Governo e Regione Piemonte affinché le legittime rivendicazioni delle imprese alluvionate nel 1994 potessero trovare rapido e completo accoglimento —:

se non ritenga urgente dare luogo, per ragioni di equità, agli interventi normativi e finanziari di propria competenza atti a ristabilire una situazione di equità fra gli imprenditori alluvionati nel novembre 1994, ed i destinatari della legge n. 365 del 2000 (cosiddetta legge Soverato). (4-00985)

\* \* \*